



REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO FRIULI



PREMESSA

Definizioni

1. Per Stadio si intende l'intera struttura dello Stadio "Friuli" di Udine, utilizzato dall'Udinese Calcio S.p.A. comprese le aree esterne delimitate dalle recinzioni incluse le aree di proprietà, occupate o utilizzate dal Club.
2. Per Club si intende l' Udinese Calcio S.p.A.
3. Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nello Stadio, organizzata e gestita dall'Udinese Calcio S.p.A.

Norme generali

1. L'Udinese Calcio S.p.A. organizzatrice dell'Evento sportivo è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli d'accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio "Friuli" di Udine;
2. L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello stadio, determina l'accettazione del presente "Regolamento d'uso dello Stadio" e delle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla L.N.P., dall' Udinese Calcio S.p.A. e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
3. Con l'acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione, a rispettare ed accettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo; il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
4. L'accesso all'impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello Stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
5. Con l'acquisto del titolo d'accesso allo Stadio, l'acquirente autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed a rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli;
6. L'inosservanza del presente regolamento, comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLO STADIO

1. L'ingresso allo Stadio è autorizzato solo dopo la presentazione di idoneo titolo di accesso valido per persona, che dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. Su richiesta, dovrà essere fornita prova della propria identità;
2. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
3. Il titolo di accesso allo stadio è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente, non può essere ceduto a terzi senza autorizzazione del Club che registrerà i dati del nuovo fruitore. Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli addetti, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell'Ordine;
4. Chiunque acceda indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo d'accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro (*Legge del 19 aprile 2003 n. 88 art. 1-quinquies, comma 7*);
5. L'autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli, ispezioni, perquisizioni e rimozione di oggetti non autorizzati, tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L'accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
6. I titoli d'accesso si possono acquistare in prevendita oppure alle biglietterie autorizzate;
7. I titoli d'accesso per la Curva Ospiti, potranno essere acquistati sino alle ore 19 del giorno antecedente l'incontro;
8. Il possessore di regolare titolo di accesso che abbandona lo Stadio, non sarà più riammesso;
9. Per ragioni d'ordine pubblico l'autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in alcun caso l'accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva;
10. Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire **INDEROGABILMENTE** le indicazioni, le istruzioni e le direttive del personale di servizio, facilmente identificabile dal corpetto giallo, delle Forze di Polizia e del Servizio d'Ordine autorizzato. Il personale è al tuo servizio, collabora con loro;
11. L'accesso allo Stadio alle tifoserie per le operazioni di stesura striscioni e preparazione di coreografie, è consentito da 1 ora prima dell'apertura delle porte al pubblico, l'attività in argomento dovrà essere conclusa prima dell'apertura dei cancelli per l'ingresso del pubblico;
12. Chiunque assista ad un evento sportivo, riconosce che i propri movimenti all'interno e attorno allo stadio sono esclusivamente a suo rischio e che il Club o qualsiasi altro organismo non possono essere ritenuti responsabili per alcun tipo di rischio, pericolo e perdita, compresi danni fisici, danni agli oggetti di proprietà o per qualsiasi altro incidente derivato dalla sua presenza allo stadio sia che si verifichi prima, durante o dopo la partita. Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio e nelle aree limitrofe.

MODALITA' PER STRISCIONI E COREOGRAFIE

E' fatto divieto introdurre nell'impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (trombe, megafoni ecc).

Nel limite stabilito dal Club, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza al Club. Maggiori dettagli al sito www.udinese.it

E' sempre autorizzata :

1. l'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, capelli, spallette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente;
2. l'introduzione e l'esposizione di bandiere nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.

E' sempre vietata :

1. l'introduzione e l'esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc);
2. l'introduzione e utilizzo di tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora;
3. l'introduzione di qualsiasi altro materiale assimilabile a quanto precedentemente indicato, compreso quello destinato alle coreografie (fatta salva l'espressa autorizzazione);
4. l'esposizione di materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità ad altri tifosi;
5. l'introduzione di materiale, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli allo stadio;
6. l'introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.

Può essere autorizzata :

1. l'introduzione e l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma;
2. l'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

SERVIZI INTERNI PER IL PUBBLICO

1. In ogni settore dello stadio è presente un punto di ristoro;
2. In ogni settore dello stadio è presente un punto di pronto soccorso;
3. In ogni settore sono presenti i servizi igienici;
4. Qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso, può essere richiesta al personale di servizio, facilmente identificabile dal corpetto giallo.

ANNULLAMENTO O RINVIO DELLE COMPETIZIONI

1. Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva inoltre di riprogrammare la gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità;
2. In caso di cancellazione dello spettacolo i titoli d'accesso saranno rimborsati ad esclusione del diritto di prevendita entro e non oltre l'ottavo giorno dalla data della manifestazione, presso le prevendite dove sono stati acquistati;
3. Il rimborso e/o la sostituzione del titolo d'accesso avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso;
4. In caso di sospensione della gara dopo l'inizio del secondo tempo, i titoli d'accesso non sono validi per la gara di recupero.

COMPORAMENTI VIETATI


















Come previsto dalle vigenti normative chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello stadio. I seguenti comportamenti devono essere ritenuti vietati e perseguiti a norma di legge.

1. Accedere all'impianto sportivo senza titolo d'accesso regolarmente rilasciato ai sensi del D.M. 6/6/2005;
2. Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga; attendersi senza ragione agli ingressi e vie d'uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio;
4. Sostare in piedi sui posti a sedere, circolare tra settori differenti se non consentito; ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, i varchi di ingresso e di uscita, le scale, le vie di esodo ed ogni altra via di fuga;
5. Accedere alle aree riservate o alle aree chiuse al pubblico, entrare o lasciare lo stadio passando dai punti predisposti per un'uscita più rapida in caso di pericolo, quali ingressi, scale, pianerottoli, ecc.;
6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree dell'impianto sportivo non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro. (*Legge 19 aprile 2003 n. 88 art. 1-quinquies, comma 6*).
7. Agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo; (*Legge del 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6, comma 1 e 5*);
8. Usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti e/o la provocazione verso altre persone, inclusi giudici di gara, giocatori, ufficiali e personale di sicurezza;
9. Compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, effettuare cori e qualsiasi altra manifestazione di intolleranza;
10. Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
11. Accendere fuochi;
12. Scavalcare il muro di cinta, le recinzioni di settore, la recinzione fiscale e invadere il terreno di gioco;
13. Arrecare danni a persone o cose, danneggiare, deturpare o manomettere in qualsiasi modo attrezzature, strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
14. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, pali della luce, recinti, tetti, ripari e altri apprestamenti e costruzioni o stare in piedi sui posti a sedere;
15. Svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di attività proibite;
16. Altre azioni che a giudizio del personale di sicurezza, costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione della gara oppure possano essere giudicate fastidiose o pericolose per altre persone;
17. Turbare il regolare svolgimento di una competizione sportiva è punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000 (*Legge 13 dicembre 1989 n. 401 art. 7*).

È assolutamente proibito introdurre e/o detenere all'interno dello stadio :

1. Qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale; (*Legge 13 dicembre 1989 n. 401*);
2. Tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita;
3. Veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro, sostanze congelate ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
4. Esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate;
5. Caschi da motociclista, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige ecc;
6. Ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza;
7. Animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
8. Altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione dell' Udinese Calcio S.p.A.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SONO DI SEGUITO RIPRODOTTE LE PIÙ COMUNI CATEGORIE DI OGGETTI CHE NON DEVONO ESSERE INTRODOTTI NELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO SPORTIVO.

 ARMI	 MATERIALE ESPLOSIVO	 FUOCHI PIROTECNICI
 COLTELLI	 UTENSILI	 SIRINGHE
 LATTINE	 OMBRELLI	 CASCHI
 CINTURE CON GROSSE FIBBIE	 BICCHIERI VETRO	 BOTTIGLIE VETRO
 RADIO	 BINOCOLI	 ACCENDINI
 BOMBOLETTE SPRAY	 ASTE RIGIDE	<i>ed ogni altro oggetto atto ad offendere.</i>

AVVERTENZE

1. L'impianto è controllato da un sistema di videosorveglianza con registrazione di audio e video sia all'interno che all'esterno dello stadio. La registrazione è effettuata ai fini di ordine e sicurezza pubblica, conforme alle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ed in ottemperanza al D.M. del 6 Giugno 2005. Le Forze di Polizia e le Autorità competenti possono acquisire le registrazioni sino a 7 giorni dall'evento trascorsi i quali i dati saranno cancellati.

2. E' facoltà della polizia giudiziaria, in virtù della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, di procedere all'arresto ANCHE NON IN FLAGRANZA, entro e non oltre le 48 ore successive (art. 8, comma 1 ter della legge citata) :

- a) dei responsabili di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche per le quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto a sensi dell'art.380 e 381 C.P.P. (art. 8, comma 1 bis);
- b) di chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 bis comma 1);
- c) dei contravventori al divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all'art. 6, comma 1 o alla prescrizione di comparire negli uffici o comandi di polizia di cui al comma 2 del citato art. 6.



3. Sono puniti inoltre dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:

- a) **scavalco ed invasione di campo** – "Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 6 bis comma 2);
- b) **possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive** – "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.000,00 a € 5.000,00. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. (art. 6 ter);
- c) **turbativa di manifestazioni sportive** – "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 (euro 25) a lire 300.000 (euro 154). La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato". (art. 7);
- d) **regolamento d'uso e relative sanzioni** – Chiunque entra nell'impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. La sanzione e' aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il DASPO e le prescrizioni per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L.88/2003)

LIMITAZIONI RIGUARDANTI L'USO DI BEVANDE ALCOLICHE

E' vietata ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 287/1991 la somministrazione e vendita di bevande di qualunque gradazione alcolica all'interno dello stadio Friuli, quando si svolgano incontri di calcio di coppe o campionato che vedano impegnata la squadra maggiore dell' Udinese Calcio S.p.A. (*Ordinanza del Sindaco*).

REGOLE RELATIVE AI POSTI A SEDERE

1. Tutti i posti sono a sedere e sono numerati, lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto assegnato evidenziato sul titolo d'accesso;
2. Nessuno spettatore può sostare in piedi quando il gioco è in corso;
3. Tutti gli spettatori che entrano nello Stadio, non potranno spostarsi da un settore all'altro salvo i casi autorizzati dal Club o dalle Forze di Polizia;
4. Il settore destinato alla tifoseria ospite è utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il Club, di comune accordo con l'Autorità Provinciale di P.S., decida altrimenti;

MOTIVI DI ESPULSIONE DALLO STADIO

1. Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi e/o offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, religioso gli altri spettatori presenti o gli atleti presenti nell'impianto sportivo;
2. Chiunque produca danneggiamenti all'impianto e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori;
3. Chiunque si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d'accesso e/o detenga un titolo d'accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
4. Chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree riguardanti le vie d'esodo;
5. Chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque persona e/o istituzione;
6. Chiunque acquisti titoli di accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza;
7. Ogni persona che sia entrata nelle aree dello stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria, può essere espulsa dallo stadio per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione;
8. Chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d'uso dell'impianto sportivo, dopo gli accertamenti dell'Autorità competente.

REGISTRAZIONI DI SUONI E IMMAGINI

1. Chiunque assista a un' evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
2. Non sarà ammesso l'uso e quindi l'introduzione nello spazio adibito all'evento, di apparecchi per la registrazione audio - video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
3. Chiunque assista a una partita non registrerà e/o trasmetterà suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato;
4. In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
5. L'uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l'esclusivo utilizzo personale e privato.